



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Toscana e Umbria

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di rilievo e valutazione della sicurezza strutturale, incluse le prove, sondaggi ed il ripristino dello stato dei luoghi, dei compendi demaniali denominati "Carceri Maschili piazza dei Partigiani" (PGD0120) e "Complesso dell'Ex Carcere Femminile di Perugia" (PGD0121), inquadrati nell'ambito dei servizi d'ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. N. 50/2016, da espletarsi con metodologia BIM.

FAQ – aggiornate al 02/02/2018

Quesito 1

La presente per richiedere il seguente chiarimento:

Nel disciplinare di gara, pag. 12 e 13, punto A.4), relativamente alla richiesta dei requisiti di capacità economico-finanziari tecnico-organizzativi, ai punti b) e c), viene richiesto "l'espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di architettura e di ingegneria...omissis.... dell'importo stimato per la prestazione...."

Si chiede conferma se l'importo da considerare per il raggiungimento dei requisiti richiesti sia quello dei compensi ricevuti, oppure si deve considerare l'importo relativo ai lavori progettati?

Risposta

Spett.le Operatore,

in riferimento al quesito da Lei posto Le preciso preliminarmente che, tenuto conto della specificità dell'attività da affidare e la criticità riscontrata per la quantificazione degli importi degli eventuali lavori da eseguire sul compendio immobiliare (in quanto strettamente correlati alle effettive risultanze della verifica di vulnerabilità in argomento e del livello di conoscenza ottenibile), i requisiti richiesti al punto A.4 lett. b) e lett. c) del disciplinare sono stati quantificati prendendo a riferimento l'ammontare complessivo massimo stimato per il servizio oggetto dell'affidamento. In tal senso nei documenti di gara è stato precisato che *"L'importo in questione (l'importo dell'appalto) rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato a corpo per l'espletamento di tutte le attività previste per il servizio richiesto nell'ipotesi che venga conseguito, per il servizio di verifica di vulnerabilità sismica, il livello massimo di conoscenza ottenibile in materia (LC3) per tutti gli immobili indagati"*.

In buona sostanza, i requisiti di partecipazione sono stati collegati **all'ammontare complessivo del corrispettivo per il servizio richiesto**, per cui gli importi da attestare con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui al punto A.4 lett. b) e c) **si riferiscono all'importo dei servizi resi** (e dunque ai corrispettivi percepiti) e non all'importo dei lavori cui gli stessi si riferiscono. Per maggior chiarezza, tra l'altro, nelle relative tabelle esplicative dei requisiti in parola è stato indicato – quale parametro di riferimento – *"l'importo delle prestazioni svolte"* e non l'importo lavori, come ordinariamente avviene nelle gare aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura, in cui l'obiettivo è rendere



confrontabili servizi tecnici che hanno avuto ad oggetto lavori già appaltati con quelli oggetto della specifica gara.

Ciò stante, nel disciplinare è stato quindi precisato che, avuto riguardo ai servizi di cui alle lettere b) e c) l'operatore economico dovrà riportare all'interno del DGUE, nella Parte IV lettera C punto 1b, lo specifico elenco dei **servizi** prestati, indicando per ciascuno di essi il destinatario, la descrizione del **servizio** (onde renderne chiaramente evincibile la riconducibilità alle categorie di opere richieste), l'importo del **servizio**, la data di conferimento dell'incarico nonché la data di ultimazione del **servizio**.

Quesito 2

In merito al bando di gara per *Servizi di rilievo e valutazione della sicurezza strutturale del compendio "Carceri Maschili" e del "Complesso dell'Ex Carcere Femminile di Perugia"*, con la presente si pone il seguente quesito per la gara in oggetto:

Con riferimento ai requisiti richiesti nel punto A.4 del disciplinare di gara, si chiede se due soggetti distinti, costituenti l'RTI, possono presentare separatamente due servizi di punta, uno per la categoria S.04 e l'altro per la categoria E.22.

Risposta

I servizi di punta non sono frazionabili, per cui per ciascuna classe e categoria occorre fare riferimento al singolo componente del raggruppamento, non potendo essere cumulati i rispettivi requisiti (servizi) posseduti da due, o più, componenti del raggruppamento. Ne discende che, i due servizi richiesti per ciascuna classe e categoria devono essere stati svolti da un unico soggetto partecipante al raggruppamento. In tal senso quindi è stato precisato nei documenti di gara che **"nel caso di partecipazione in forma plurima entrambi i "servizi di punta" richiesti per ciascuna classe e categoria dovranno essere stati interamente svolti da un unico soggetto partecipante al raggruppamento"**. A titolo meramente esemplificativo, nel caso di RTP composto da due operatori, un componente dovrà portare due servizi di punta riferibili alla categoria E22 e un componente dovrà portare due servizi di punta per la categoria S04 ovvero un unico componente potrà portare tutti i servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria.

Quesito 3

In riferimento alla categoria E.22 classe l/e possono essere presi in considerazione anche gli interventi in classe l/d secondo lg.143/1949?

Risposta

Ai fini dei requisiti di partecipazione ed in merito alla corrispondenza tra la categoria E22 e le vecchie classi e categorie si ritiene di dovere necessariamente fare riferimento al DM 17/06/2016, dalla cui tabella allo stesso allegata – classificazione dei servizi e corrispondenze – si evince la sola corrispondenza fra la E22 e la precedente classe e categoria l/e della L. 143/49. Del resto, posta la chiara natura vincolata dell'immobile oggetto dei servizi da appaltare ed alla luce della tipologia di interventi da eseguire (interventi di ristrutturazione), nonché tenuto conto che le opere comprese nella categoria E22 sono descritte come interventi di manutenzione straordinaria, restauro, riqualificazione su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela del D.lgs. 42/2004, deve chiaramente aversi riguardo alla sola precedente classificazione nella categoria l/e (Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale (*omissis*) e non

I/d (Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali).

Quesito 4

Si chiede se gli A3 grafici previsti per i criterio A possano contenere del testo e si chiede se il diagramma di Pert previsto per il criterio B.1.2 possa essere espletato con il diagramma di Gantt.

Risposta

Come indicato nel Disciplinare di gara, ogni scheda presentata, dovrà essere accompagnata da un massimo di due elaborati in formato A3, contenenti almeno una vista satellitare e una aerea del bene e almeno una planimetria ritenuta significativa ed esplicativa della complessità del bene e ove possibile. A completamento delle schede potranno essere inseriti altri elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere l'incarico svolto. Si ritiene che anche i testi possano essere annoverati tra gli altri elementi che potranno essere inseriti .

Inoltre, come indicato nel Disciplinare di gara, il cronoprogramma dovrà essere riportato principalmente in forma grafica, mediante diagramma di Pert. Tale scelta è dettata principalmente dall'esigenza di una facile ed immediata lettura, oltre che delle fasi temporali (esprese sempre in percentuale), anche delle unità organizzative coinvolte e dei flussi delle informazioni.